

Messaggio

numero

6331

data

23 marzo 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 22 marzo 2007 presentata nella forma elaborata da Jacques Ducry per la modifica dell'art. 4 della Costituzione cantonale (pari opportunità)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, ci preghiamo sottoporre alla vostra attenzione le considerazioni del Consiglio di Stato sull'iniziativa citata in ingresso, che ci è stata trasmessa in applicazione dell'art. 97 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002.

I. INTRODUZIONE

1.- In data 22 marzo 2007, il deputato Jacques Ducry ha presentato un'iniziativa parlamentare volta ad introdurre nella Costituzione cantonale un nuovo art. 4 cpv. 3, del seguente tenore:

“Il Cantone promuove le pari opportunità per i cittadini”

Nel testo che accompagna la domanda, il proponente rileva in particolare che gli obiettivi sociali di cui all'art. 14 Cost. cant. sono solo in parte concretizzati tramite l'attività legislativa e la relativa attività esecutiva, che l'evoluzione preoccupante della disoccupazione giovanile e i susseguenti problemi che minano sempre più la coesione sociale creano disagi esistenziali problematici, che i casi di assistenza e le persone in vari modi sussidiate aumentano in modo esponenziale, che la politica finanziaria non riesce oggi a garantire ai cittadini residenti in Ticino quel *“benessere economico”* menzionato dall'art. 4 cpv. 1 Cost. cant., che l'impegno educativo - già notevole - della scuola pubblica può essere migliorato rivedendo in parte certe opzioni di sinergia con il mondo lavorativo e con le opzioni delle competenti autorità federali, che oggi vi sono eccessive differenze di opportunità anche a dipendenza del luogo di residenza delle persone, non da ultimo anche per un sempre più intenso multietnicismo, e che le differenze, a volte eccessive, dei moltiplicatori d'imposte comunali non favoriscono le pari opportunità fra i cittadini.

Sulla scorta di queste premesse, Jacques Ducry ritiene che le disuguaglianze fra i cittadini sono eccessive e in contrasto anche con i disposti dell'art. 7 Cost. cant. e propone l'adozione di una norma specifica di livello costituzionale che, come s'è detto, invita il Cantone a promuovere le pari opportunità fra i cittadini.

2.- Ai fini dell'esame dell'iniziativa parlamentare, il Consiglio di Stato ha costituito un gruppo di lavoro, composto del proprio consulente giuridico *Guido Corti*, del capostaff della Divisione della giustizia *Francesco Catenazzi*, del capo dell'Ufficio della legislazione e

delle pari opportunità *Marilena Fontaine*, del direttore della Divisione della formazione professionale *Paolo Colombo* e del capo dell'Ufficio delle prestazioni dell'IAS *Anna Trisconi Rossetti* (ris. gov. n. 2952 del 16 giugno 2009). Questo gruppo di lavoro ha consegnato il suo rapporto il 16 dicembre 2009, rilevando in modo particolare che il principio delle pari opportunità - che pur non conferisce ai cittadini alcun diritto suscettibile di applicazione giudiziaria diretta e immediata né attribuisce alle autorità competenze specifiche e puntuali - corrisponde ad un sentimento di giustizia e di equità largamente invalso nella popolazione e merita pertanto di figurare anche nella Legge fondamentale del nostro Cantone. Il Consiglio di Stato ha preso atto di questo rapporto e ne ha condiviso l'impostazione, il contenuto e le conclusioni.

II. IL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELLA COSTITUZIONE FEDERALE

1.- L'art. 2 Cost. fed. - che riprende e completa l'art. 2 della vecchia Costituzione del 1874 - costituisce una disposizione di natura programmatica che definisce lo scopo - o meglio gli scopi - della Confederazione, ed in particolare quello di provvedere ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini (cpv. 3)¹. La norma si rivolge peraltro alla Confederazione Svizzera nel suo insieme e si indirizza pertanto alle autorità federali, cantonali e comunali che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono adoperarsi per realizzare il programma e raggiungere gli scopi previsti. L'art. 2 Cost. fed. serve inoltre in modo affatto generale all'interpretazione delle altre disposizioni costituzionali e dev'essere tenuto in conto nell'ambito della loro attuazione nella legislazione e nell'applicazione delle leggi (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 3-5 e 12 all'art. 2; BERNHARD EHRENZELLER, in Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, BV Kommentar, II ediz., n. 4, 10-11 all'art. 2; PAUL RICHLI, Staatsaufgaben - Grundlagen, in Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller, Droit constitutionnel suisse, § 54 n. 31; RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER, Schweizerisches Verfassungsrecht, II ediz., n. 3416).

2.- Il riferimento alle pari opportunità nella Costituzione federale ha peraltro dato luogo ad ampi dibattiti: non contemplato nel progetto che accompagnava il messaggio 20 novembre 1996 del Consiglio federale (FF 1997 I pag. 1 segg.) e combattuto anche dal Consiglio degli Stati, l'art. 2 cpv. 3 è stato sostenuto invece dal Consiglio nazionale ed è stato inserito nella Legge fondamentale dello Stato solo su proposta della Conferenza di conciliazione alla fine della procedura di appianamento delle divergenze. In sostanza, la norma è stata ritenuta superflua poiché il principio delle pari opportunità è già sufficientemente desumibile da altri principi come quello dell'uguaglianza davanti alla legge (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost. fed.) o ancora dal diritto all'aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 Cost. fed.) o dalle disposizioni che disciplinano gli obiettivi sociali di Confederazione e Cantoni (art. 41 Cost. fed.). D'altra parte, si è anche temuto che la consacrazione costituzionale di questo principio potesse creare vane aspettative d'uguaglianza che non potevano essere mantenute ("*Gleichmacherei*") ed il consigliere federale Arnold Koller ha finanche aggiunto che lo Stato non ha comunque il compito di compensare "*die unterschiedlichen Startchancen, die wir Menschen in dieser Welt haben*" (BERNHARD EHRENZELLER, n. 22 all'art. 2; inoltre

¹ La garanzia delle pari opportunità non è peraltro limitata ai cittadini e alle cittadine, come parrebbe risultare dal testo tedesco e dal testo italiano della norma, ma si rivolge in realtà a tutta la popolazione: la Confederazione deve pertanto provvedere ad assicurare pari opportunità anche ai cittadini stranieri, con la riserva delle restrizioni che possono essere imposte in virtù del diritto federale e del diritto internazionale specialmente per la loro residenza in Svizzera (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 8 e nota 10 all'art. 2).

AUGUSTIN MACHERET, *But et spécificité du droit constitutionnel suisse*, in Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller, op. cit., § 8 n. 16)².

3.- Il principio delle pari opportunità non conferisce ai cittadini un diritto pubblico soggettivo, paragonabile ai diritti fondamentali e direttamente giustiziabile: l'art. 2 cpv. 3 Cost. fed. assegna infatti alle autorità politiche un compito relativamente imperativo, volto essenzialmente a realizzare l'uguaglianza sociale, che esse devono assolvere con leggi specifiche nei limiti delle loro risorse finanziarie (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 9 e 11 all'art. 2; BERNHARD EHRENZELLER, n. 14 all'art. 2 BEATRICE WEBER-DÜRLER, *Chancengleichheit und Rechtsgleichheit*, in *Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag*, pag. 205 segg., 207; AUGUSTIN MACHERET, § 8 n. 3)³. Al di là del suo carattere etico-politico, l'uguaglianza delle opportunità ha però anche un contenuto normativo: essa "*verbiendet dem Staat, durch sein Handeln ungleiche Chancen zu bewirken oder die ohnehin bestehenden Ungleichheiten zu verschärfen*" (BEATRICE WEBER-DÜRLER, pag. 221; BERNHARD EHRENZELLER, n. 22 all'art. 2).

III. IL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELLE COSTITUZIONI CANTONALI

1.- Il perseguimento delle pari opportunità fra i cittadini in modo affatto generale è contemplato soltanto dall'art. 15 della Costituzione del Cantone di Basilea Città del 23 marzo 2005: questa norma stabilisce infatti che lo Stato "*sorgt für Chancengleichheit und fördert die kulturelle Vielfalt, die Integration und die Gleichberechtigung in der Bevölkerung sowie die wirtschaftliche Entfaltung*" (cpv. 3). E questo principio è poi ribadito nell'ambito specifico della formazione degli adulti dall'art. 23, secondo il quale lo Stato "*unterstützt die allgemeine Erwachsenenbildung und erleichtert die Aus- und Weiterbildung durch finanzielle Beiträge oder andere Massnahmen zur Förderung der Chancengerechtigkeit*".

2.- In altri due Cantoni, il principio delle pari opportunità è riferito invece alla sola formazione. Così, nel Canton Berna, l'art. 45 cpv. 2 della Costituzione del 6 giugno 1993 prevede che il Cantone "*facilite la formation par des subsides ou par d'autres mesures visant à promouvoir l'égalité des chances*"⁴ e, nel Canton San Gallo, l'art. 10 cpv. 1 lett. b della Costituzione del 10 giugno 2001 stabilisce che lo Stato, in tale ambito, "*setzt sich zum Ziel dass die Chancengleichheit auf allen Stufen gegeben ist*".

3.- Il concetto generale di pari opportunità è inoltre espresso, ancorché in altri termini, dalla Costituzione del Canton Lucerna del 17 giugno 2007: l'art. 4 cpv. 1 di questa

² Il concetto di pari opportunità, espresso con formulazioni diverse, è contemplato anche dalle Costituzioni di altri Paesi ed in particolare da Francia, Austria e Italia (AUGUSTIN MACHERET, § 8 n. 16). L'art. 3 cpv. 2 della Costituzione italiana, ad esempio, prevede che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Anche questa norma ha peraltro natura programmatica e serve soprattutto in sede di attività interpretativa (VEZIO CRISAFULLI/LIVIO PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, 1990, n. XXIV all'art. 3).

³ In questo senso, la realizzazione delle pari opportunità si sovrappone in buona misura alla concretizzazione degli obiettivi sociali previsti dall'art. 41 Cost. fed.: questa norma precisa, affina e rafforza infatti l'art. 2 Cost. fed. nel campo della politica sociale e si indirizza anch'essa non solo alla Confederazione ma anche ai Cantoni e, di riflesso, ai Comuni (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 5 e nota 5 all'art. 2; BEATRICE WEBER-DÜRLER, *Rechtsgleichheit*, in Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller, op. cit., § 41 n. 17 e nota 64; MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, in Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, op. cit., n. 4, 23-24 all'art. 41).

⁴ Questa norma - che pur non si esaurisce in una semplice formulazione potestativa - non conferisce al cittadino alcun diritto al riconoscimento di misure positive: la natura e la portata delle prestazioni cantonali destinate a promuovere le pari opportunità, alla stregua delle condizioni di ottenimento, sono stabilite dalla legge (URS BOLZ, in Walter Kälin/Urs Bolz, *Manuel de droit constitutionnel bernois*, n. 2 all'art. 45).

Costituzione prevede infatti che il Cantone e i Comuni si adoperano “für den Ausgleich in der Gesellschaft und zwischen den Kantonsteilen”.

IV. LA PORTATA DELLE PARI OPPORTUNITÀ

1.- Come ci ricorda NORBERTO BOBBIO (Uguaglianza e libertà, 1995 e 2009, pag. 26), il principio dell’uguaglianza delle opportunità o delle chances o dei punti di partenza, considerato in modo astratto, altro non è che l’applicazione della regola di giustizia a una situazione in cui vi sono più persone in competizione tra loro per il raggiungimento di un obiettivo unico: elevato a principio generale, questo principio mira invece a mettere tutti i membri di una determinata società nella condizione di partecipare alla gara della vita, o per la conquista di ciò che è vitalmente più significativo, partendo da posizioni uguali⁵. Il concetto di pari opportunità si riferisce pertanto a rapporti di concorrenza di varia natura e concerne ad esempio le condizioni di partenza nell’ambito delle contestazioni giudiziarie, degli esami scolastici o dell’accesso ad istituti di formazione, nell’esercizio di un’attività economica, nell’occupazione del pubblico impiego, nelle campagne elettorali o ancora nelle competizioni fra i partiti politici. E il principio delle pari opportunità assume soprattutto un’importanza accresciuta nell’espressione delle libertà individuali e di altri diritti fondamentali: “Chance bedeutet die Möglichkeit, von den Freiheitsrechten, den Wahlrechten und den Verfahrensrechten effektiv Gebrauch machen zu können” (BEATRICE WEBER-DÜRLER, pag. 221).

2.-a) In quest’ordine di idee, ad esempio, il Tribunale federale ha sostanzialmente dedotto il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita dal principio d’uguaglianza sancito dall’art. 4 vCost. fed. proprio per assicurare le pari opportunità nell’accesso alla giustizia (DTF 13.254, 60 I 179; BEATRICE WEBER-DÜRLER, pag. 208/209; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Rechtsgleichheit, in Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller, op. cit., § 41 n. 17).

b) L’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. (art. 4 cpv. 1 vCost. fed.), applicato anche alla luce dell’art. 25 lett. c del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici⁶, garantisce il diritto di ogni persona di ambire ad occupare un pubblico impiego (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 469): come riconosciuto in dottrina, l’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. (art. 4 cpv. 1 vCost. fed.) consacra pertanto, in modo affatto generale, il principio delle pari opportunità o dell’uguaglianza di chances nell’accesso alla funzione pubblica (Yvo HANGARTNER, Gleicher Zugang von Männern und Frauen zu öffentlichen Ämtern, AJP 12/1995 pag. 1554 segg., 1555/56).

c) L’art. 19 Cost. fed. sancisce il diritto ad un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita⁷. Questa norma garantisce a tutti i giovani la possibilità di acquisire una

⁵ Il raggiungimento di questo obiettivo non può peraltro prescindere dalle capacità di ognuno. Riferendosi alla teoria della giustizia di JOHN RAWLS (A theory of Justice, 1971), PAUL RICHLI rileva in particolare che i compiti dello Stato devono essere stabiliti e regolati in modo da consentire la realizzazione delle pari opportunità sociali: “dabei muss sichergestellt werden, dass alle Menschen die gleiche Chancen haben, nach Massgabe ihrer Fähigkeiten, in bevorzugte soziale Positionen zu gelangen” (Welche Aufgaben soll der Staat erfüllen? Ein Beitrag zur Rechtssetzungslehre im Anschluss an die Politische Philosophie, 2009, pag. 71).

⁶ Questa norma stabilisce che ogni cittadino ha il diritto e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all’art. 2 e senza restrizioni irragionevoli, di accedere - in condizioni generali di eguaglianza - ai pubblici impieghi del proprio Paese. Anche questa disposizione non conferisce beninteso ai cittadini-candidati nessuna pretesa giuridica per accedere a tale funzione (ALBERTO ACHERMANN/MARTINA CARONI/WALTER KÄLIN, Die Bedeutung des UNO-Paktes über bürgerliche und politische Rechte für das schweizerische Recht, in Walter Kälin/Giorgio Malinverni/Manfred Novak, Die Schweiz und die UNO-Menschenrechtspakte, II ediz., pag. 155 segg., 229).

⁷ Questa norma istituisce un diritto giustiziabile di natura sociale volto all’ottenimento di una prestazione positiva e concreta dei Cantoni che, in virtù dell’art. 62 cpv. 2 Cost. fed., debbono provvedere infatti ad una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’art. 19 Cost. fed. si riferisce peraltro alla scuola obbligatoria e non si estende all’insegnamento superiore e alla formazione professionale di base (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 5-7 all’art. 19).

formazione base nell'ambito della scuola dell'obbligo e, in questa misura, assicura anche un minimo di pari opportunità (RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER, n. 3473).

d) Il principio delle pari opportunità è stato applicato inoltre in materia di diritti politici. Il Tribunale federale ha rilevato in questo contesto che la garanzia in tale materia accordata dal diritto costituzionale federale comporta che ogni cittadino avente diritto di voto che adempie le condizioni riconosciute conformi alla Costituzione debba essere in grado di partecipare ad un'elezione con uguali possibilità di successo ovvero con uguali opportunità (DTF 113 I 291). E in un caso ticinese, lo stesso Tribunale federale ha considerato lesiva dei principi delle pari opportunità e della proporzionalità una norma della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 che prevedeva un limite di fr. 50'000.- al finanziamento da parte di terzi di un candidato alle elezioni cantonali⁸. Il Tribunale federale ha rilevato in modo particolare che, con la limitazione dei finanziamenti di terzi, si favorisce non solo chi può finanziare la propria campagna elettorale con mezzi propri cospicui, ma si favoriscono anche i candidati dei partiti più forti e già presenti sulla scena politica, che dispongono di un'organizzazione consolidata e fruiscono - tra l'altro - di finanziamenti pubblici: questa limitazione finirebbe quindi per accentuare la già esistente, originaria discrepanza tra la capacità finanziaria dei candidati dei vari gruppi politici e, pertanto, anche le loro opportunità nell'ambito della contesa elettorale (DTF 125 I 441, 448; inoltre: RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER, n. 2139).

e) Parecchie sono poi le sentenze che riguardano le pari opportunità nell'esercizio di un'attività economica, dove la prassi fa perlopiù capo al principio della parità di trattamento dei concorrenti, dedotto dalla libertà di commercio e d'industria (BEATRICE WEBER-DÜRLER, pag. 210 segg). Le restrizioni della libertà economica che toccano concorrenti diretti devono infatti essere applicate senza discriminazioni, per non falsare la competizione (DTF 132 I 97, 125 II 129, 149; ETIENNE GRISEL, *Egalité*, II ediz., n. 314; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, *Grundrechte*, IV ediz., pag. 1056), ovvero, in sostanza, per salvaguardare l'uguaglianza delle opportunità.

f) Infine, nella nota sentenza concernente l'esame di costituzionalità delle tariffe fiscali degressive del Cantone di Obvaldo, il Tribunale federale ha richiamato gli scopi perseguiti dalla Confederazione secondo l'art. 2 cpv. 2 e 3 Cost. fed., ha ricordato - sulla base della dottrina - che lo Stato, con il suo agire, non può procacciare opportunità diverse o inasprire disparità esistenti ed ha poi esplicitamente aggiunto che questi scopi "*sind dem Begriff der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in Art. 127 Abs. 2 BV inhärent*": esso ha pertanto dedotto che le tariffe fiscali non devono essere soltanto compatibili con i diritti fondamentali, ed in particolare con la libertà economica e con la garanzia della proprietà, ma anche "*sozialverträglich*" sotto il profilo della giustizia distributiva (DTF 133 I 206, 220/221).

3.- Il principio delle pari opportunità non obbliga logicamente lo Stato ad uguagliare in modo generale le differenze di fatto: come la dottrina rileva, "*die auf natürlichen oder gesellschaftlichen Gründen beruhenden faktischen Verschiedenheiten werden nur in wenigen Fällen durch staatlichen Leistungen ausgeglichen*" (BEATRICE WEBER-DÜRLER, pag. 221)⁹.

4.- Gli obiettivi e i compiti assegnati alla Confederazione - e quindi ai Cantoni e ai Comuni - dall'art. 2 Cost. fed. vengono peraltro realizzati e perseguiti già a livello costituzionale con una serie di disposizioni specifiche di carattere più preciso e vincolante.

⁸ Si trattava dell'art. 115 cpv. 2 LEDP, impugnato direttamente e annullato dal Tribunale federale.

⁹ Questo rilievo - formulato in termini assoluti - è invero perlomeno opinabile. Spesso e volentieri lo Stato adotta provvedimenti che appaiono come strumenti d'uguaglianza per il semplice motivo che correggono una disuguaglianza precedente, ovvero una disuguaglianza di partenza (NORBERTO BOBBIO, pag. 26): basti pensare alle misure positive a favore delle persone disagiate che, in determinati settori, sono destinate a garantir loro opportunità quantomeno analoghe a quelle di cui godono le persone più agiate.

Ciò vale non solo per la tutela delle libertà, che trova il suo fondamento nelle norme che disciplinano i diritti fondamentali e le loro restrizioni (art. 7 segg. e 36 Cost. fed.), ma anche per la promozione delle pari opportunità, che viene attuata attraverso il principio dell'uguaglianza giuridica stabilito dall'art. 8 Cost. fed. (JAEN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 10 e 12 all'art. 2). Al di là dell'uguaglianza davanti alla legge e nella legge sancita dal capoverso 1¹⁰, questa norma vieta le discriminazioni in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso¹¹, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche (cpv. 2), istituisce la parità di diritti fra uomo e donna (cpv. 3) ed invita infine il legislatore ad adottare provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili (cpv. 4)¹².

a) Ora, con il divieto delle discriminazioni - che ha lo scopo di eliminare anticipatamente una disparità puntuale e che limita in tal modo il margine di manovra delle autorità statali (ETIENNE GRISEL, n. 73) - vengono anche assicurate nella misura del possibile le pari opportunità dei cittadini, istituendo un'uguaglianza - che non può comunque essere assoluta^{13,14} - dei punti di partenza: i divieti di discriminazione "*bezwecken, die Einzelnen vor entwürdigender Sonderbehandlung zu schützen und sie als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu anerkennen*" (JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, pag. 684).

b) Lo stesso dicasi per l'uguaglianza di diritti fra uomo e donna sancita dall'art. 8 cpv. 3 Cost. fed.: questa norma garantisce alle donne un diritto costituzionale generale e un diritto specifico in materia salariale, che sono direttamente applicabili, e conferisce poi al legislatore il compito di assicurare l'uguaglianza di diritto e di fatto in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro¹⁵ (ETIENNE GRISEL, n. 186, 198, 229 e 274; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, pag. 739/741). Anche questa disposizione mira a mettere uomini e donne su posizioni uguali e quindi ad assicurare pari opportunità nella misura del possibile: anche l'uguaglianza fra uomo e donna non ha infatti una portata assoluta e ammette eccezioni quando la diversità biologica o funzionale dovuta al sesso esclude in modo assoluto un trattamento identico¹⁶ (DTF 129 I 269, 108 la 29; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, pag. 741 e 743; RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER, n. 1940-1941). Per converso, il principio della parità dei sessi dev'essere applicato senza limitazioni, ad esempio, nel campo dell'insegnamento e dell'istruzione: il Tribunale federale, facendo capo alla nozione di uguaglianza delle opportunità, ha ricordato che formalmente uomini e donne devono essere posti nella stessa situazione giuridica e che, sul piano scolastico,

¹⁰ Il principio d'uguaglianza, come logico, non vincola soltanto le autorità chiamate ad applicare la legge, ma anche - e persino in primo luogo - il legislatore (DTF 121 II 204; ETIENNE GRISEL, n. 62; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 7 all'art. 8).

¹¹ Il divieto di discriminazione a causa del sesso, in quanto riferito alla discriminazione delle donne, è concretizzato dall'art. 8 cpv. 3 Cost. fed. e non ha, in questo contesto, contenuto autonomo (JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, pag. 737).

¹² La Confederazione ha fatto uso di questa competenza con la legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002.

¹³ L'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. crea una sorta di presunzione: le discriminazioni sono per principio proibite quando si fondano su uno dei criteri previsti dalla norma costituzionale, ma un trattamento differenziato può nondimeno essere giustificato in ragione di particolari circostanze se è adeguato, necessario e sorretto da un interesse pubblico preponderante (DTF 134 I 53; ETIENNE GRISEL, n. 148; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, pag. 693/94).

¹⁴ Secondo la dottrina, fra i divieti di discriminazione elencati in modo non esaustivo dall'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 129 I 397) hanno sostanzialmente una portata assoluta soltanto quelli fondati sull'origine e sulla razza (ETIENNE GRISEL, n. 158 e 160).

¹⁵ In quest'ambito, Confederazione e Cantoni hanno una competenza concorrente (ETIENNE GRISEL, n. 230, 231-233). La Confederazione ne ha fatto segnatamente uso con le disposizioni del CCS sul matrimonio e il divorzio, con la legge sulla cittadinanza e, soprattutto, con la legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995, che mira a promuovere l'uguaglianza effettiva fra uomo e donna, ma che in realtà riguarda soltanto i rapporti di lavoro (RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER, n. 1947-1949). Da parte sua, il nostro Cantone ha emanato la legge cantonale di applicazione della LPar, che disciplina l'organizzazione dell'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi e la procedura dinanzi a questo Ufficio.

¹⁶ Ciò è il caso ad esempio per la protezione della donna in qualità di madre (DTF 108 la 29).

“cela signifie que chaque élève doit pouvoir se prévaloir individuellement de l'égalité de traitement juridique, indépendamment de son appartenance à l'un ou à l'autre sexe” (DTF 108 la 31).

V. L'INIZIATIVA DELL'ON. DUCRY

1.- Secondo la norma proposta con l'iniziativa parlamentare, il Cantone sarebbe chiamato a promuovere le pari opportunità fra i cittadini: questa norma, parrebbe quindi più incisiva di quella prevista dall'art. 2 cpv. 3 Cost. fed., che invita la Confederazione Svizzera - e quindi anche i Cantoni e i Comuni - a provvedere per assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. D'altra parte, in base alle premesse che l'accompagnano¹⁷, la norma non riguarda soltanto la politica sociale in senso stretto né si esaurisce pertanto nel perseguimento degli obiettivi sociali che Confederazione e Cantone dovrebbero concretizzare, secondo gli art. 41 Cost. fed. e 14 cpv. 1 Cost. cant., in vista del promovimento del bene comune¹⁸: accanto a temi squisitamente sociali, come la disoccupazione giovanile e l'assistenza, il proponente allude infatti anche alla politica finanziaria cantonale, al ruolo della scuola pubblica, alle disuguaglianze di opportunità dovute non da ultimo ad un multietnicismo sempre più intenso e alle differenze a volte eccessive dei moltiplicatori comunali d'imposta.

Sta di fatto tuttavia che una norma del diritto costituzionale cantonale sulle pari opportunità, seppur apparentemente più incisiva dell'art. 2 cpv. 3 Cost. fed., rimarrebbe di natura programmatica, non conferirebbe nessun mandato legislativo diretto e costituirebbe anch'essa una semplice linea direttiva che le autorità cantonali e comunali dovrebbero seguire nell'ambito della loro legislazione e dell'applicazione delle leggi. In sostanza, una norma sulla promozione delle pari opportunità avrebbe caratteristiche analoghe a quella che definisce gli obiettivi sociali del Cantone, che si indirizza anch'essa al legislatore, che non conferisce ai cittadini diritti pubblici soggettivi direttamente applicabili¹⁹ e che può essere attuata soltanto nei limiti dei mezzi disponibili (cfr. art. 41 cpv. 3 e 4 Cost. fed.), ovvero delle capacità finanziarie dello Stato²⁰ (messaggio 4341 concernente la revisione totale della Costituzione cantonale, ediz. speciale della RDAT 1995, pag. 43/44; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 8-10 all'art. 41; MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, n. 92 e 94 all'art. 41).

2.- La promozione delle pari opportunità, rispettivamente il perseguimento degli obiettivi sociali previsti dall'art. 41 Cost. fed. e dall'art. 14 cpv. 1 Cost. cant. vengono attuati nel nostro Paese con normative specifiche federali e cantonali, emanate nell'ambito delle rispettive competenze²¹. Basti pensare - senza pretesa di esaustività - alle assicurazioni sociali, all'assistenza, alla protezione della salute, agli assegni famigliari e

¹⁷ Talvolta formulate invero, a mente del Consiglio di Stato, in termini un po' assoluti.

¹⁸ Lo stesso promotore rileva del resto esplicitamente che gli obiettivi sociali di cui all'art. 14 cpv. 1 Cost. cant. sono solo in parte concretizzati tramite l'attività legislativa e la relativa attività esecutiva.

¹⁹ Per una parte della dottrina, l'art. 41 cpv. 4 Cost. fed. dev'essere messo in relazione anche con gli art. 7, 8 e 10 Cost. fed.: ora, avuto riguardo agli scopi di queste norme - volte segnatamente a tutelare la personalità, la dimensione materiale dell'uguaglianza e la dignità umana - anche dagli obiettivi sociali potrebbero eventualmente essere dedotte particolari misure protettive suscettibili di tutela giurisdizionale (MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, n. 96 all'art. 41).

²⁰ L'art. 41 cpv. 3 Cost. fed. non può tuttavia costituire “*die generelle Grundlage für Sparmassnahmen*”: la realizzazione degli obiettivi sociali costituisce infatti un importante presupposto per l'unità e la coesione della Confederazione, dei Cantoni, delle regioni e della popolazione (MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, n. 93 all'art. 41).

²¹ Gli obiettivi sociali previsti dall'art. 41 cpv. 1 Cost. fed. rinviano tutti alle disposizioni attributive di competenza contemplate dal titolo III (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 5 all'art. 41). Ora, nel campo sociale, la Confederazione ha fatto largamente uso delle vaste competenze di cui dispone ed i Cantoni permangono sostanzialmente competenti nei settori della protezione della famiglia, della costruzione di abitazioni, della formazione, della sanità, dell'aiuto sociale e delle misure contro la disoccupazione (PHILIPPE MASTRONARDI, in Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, op. cit., Vorbemerkungen zur Sozialverfassung, n. 16).

all'assicurazione per la maternità, alla politica congiunturale, volta a prevenire e combattere la disoccupazione, e alla politica strutturale, alla regolamentazione delle condizioni di lavoro per la protezione dei lavoratori, all'assicurazione contro la disoccupazione, alla politica dell'alloggio e alla protezione degli inquilini, all'istruzione e alla formazione scolastica e professionale o ancora alla promozione dell'infanzia e della gioventù (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, n. 5 all'art. 41; MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, n. 28 segg., 37 segg., 44 segg., 50 segg., 61 segg., 76 segg. all'art. 41). Ora, tutte queste normative adottate da Confederazione e Cantoni nei settori di loro competenza contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi sociali previsti dalla Costituzione e quindi a garantire la dignità umana, l'uguaglianza dei diritti e delle opportunità e la libertà personale (cfr. MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, n. 16 all'art. 41).

3.- L'introduzione nella Costituzione cantonale di una norma sulla promozione delle pari opportunità non avrebbe logicamente conseguenze immediate e non potrebbe soprattutto prescindere, ai fini di ogni ulteriore concretizzazione²², da considerazioni di natura politica e finanziaria. Al di là della sua effettiva portata autonoma alla luce non solo dell'art. 2 cpv. 3 Cost. fed. ma anche degli obiettivi sociali, l'ancoramento di tale principio nella Costituzione cantonale non condurrebbe né potrebbe condurre da solo ad una migliore attuazione delle pari opportunità: alla stregua degli obiettivi sociali (messaggio citato concernente la revisione totale della Costituzione cantonale, ediz. citata della RDAT 1995 pag. 44), anche il perseguimento di un'uguaglianza - comunque relativa²³ - delle opportunità richiederebbe un intervento specifico del legislatore, peraltro legato a considerazioni e valutazioni politiche più generali, e dipenderebbe spesso e volentieri dalle disponibilità finanziarie dello Stato²⁴.

a) Basti pensare in questo contesto alle differenze riconducibili ai moltiplicatori comunali d'imposta che, a mente dello stesso promotore, non favoriscono le pari opportunità dei cittadini. Il moltiplicatore è espresso in rapporto percentuale tra il fabbisogno del Comune e il gettito dell'imposta cantonale base ed è poi stabilito secondo i criteri previsti dall'art. 162 LOC, che lascia ai Municipi un'ampia latitudine di giudizio (RDAT II-1992 n. 5): la diversa pressione fiscale che grava sui cittadini dei Comuni ticinesi è dettata quindi dalle diverse esigenze della loro gestione finanziaria e dipende cioè dalle risorse di cui un Comune deve disporre per assicurare alla popolazione la necessaria dotazione di servizi pubblici. Al di là degli strumenti della perequazione finanziaria intercomunale, che sono pure destinati a contenere le differenze fra i moltiplicatori d'imposta (art. 1 LPF), un ulteriore livellamento di questi moltiplicatori dettato in qualche modo dal Cantone porrebbe

²² L'attuazione, per quanto possibile, dell'uguaglianza delle opportunità è peraltro assicurata da diverse normative con strumenti diversi: basti pensare alle borse di studio e alle misure che la scuola adotta per correggere gli scompensi socio-culturali e ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi (art. 2 cpv. 2 lett. d e 19 Lsc), ai provvedimenti per l'integrazione sociale e professionale degli invalidi giusta la legge del 14 marzo 1979, all'assistenza e cura a domicilio ai sensi della legge del 16 dicembre 1977, agli assegni integrativi e di prima infanzia previsti dalla legge cantonale sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008, al sostegno e all'aiuto alle famiglie giusta la legge del 15 settembre 2003, alla promozione dell'integrazione degli stranieri (art. 2 lett. d della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998), al sostegno ai disoccupati e al rilancio dell'occupazione ai sensi della L-rilocc del 13 ottobre 1997, al sistema delle deduzioni fiscali previste dalla LT, all'assistenza giudiziaria o ancora alla politica dell'alloggio secondo la Lab del 22 ottobre 1985.

²³ *Supra*, IV/3.

²⁴ Significativo a tal riguardo è l'intervento puntuale attuato dal legislatore francese con la legge n. 2006-396 del 31 marzo 2006 "*pour l'égalité des chances*". Questa legge - che comporta la modifica e la completazione di parecchie normative specifiche - prevede una serie di misure a favore dell'educazione, dell'impiego e dello sviluppo economico (titolo I), istituisce ulteriori provvedimenti di promozione delle pari opportunità e di lotta contro le discriminazioni, che contemplano anche la costituzione di un'Agenzia nazionale "*pour la cohésion sociale et l'égalité des chances*", chiamata ad operare "*en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle*" (titolo II), introduce un contratto "*de responsabilité parentale*", destinato ad ovviare alle carenze dell'autorità parentale (titolo III), e contempla infine alcune disposizioni particolari sulla lotta contro le inciviltà (titolo IV).

certo i contribuenti ticinesi in situazioni di partenza²⁵ più uniformi, ma scalfirebbe anche l'autonomia comunale e pregiudicherebbe la concorrenzialità e l'attrattività fiscale: la promozione dell'uguaglianza in questo specifico contesto non avrebbe soltanto implicazioni politiche di non poco conto, ma rischierebbe anche di pregiudicare la situazione economica di parecchi Comuni ticinesi.

b) Né da considerazioni - e preoccupazioni - di natura finanziaria possono logicamente prescindere gli interventi dello Stato destinati a combattere la crescente disoccupazione giovanile in un periodo di crisi economica e di difficoltà del mercato del lavoro. L'attuazione delle pari opportunità - alla stregua peraltro della promozione dell'occupazione quale obiettivo sociale dello Stato (art. 41 cpv. 1 lett. *d* Cost. fed., 14 cpv. 1 lett. *g* Cost. cant.) - necessita infatti di interventi specifici del legislatore cantonale e, soprattutto, dei necessari crediti²⁶: una norma come quella proposta dall'on. Ducry rimarrebbe pertanto puramente programmatica e non consentirebbe certo di dare a tutti i giovani disoccupati un posto di lavoro adeguato e di realizzare quindi concretamente e compiutamente in questo delicato settore l'uguaglianza delle opportunità²⁷.

VI. CONCLUSIONI

1.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non mancherebbero i motivi per proporre al Gran Consiglio di non dar seguito all'iniziativa e di rinunciare cioè ad inserire anche nella Costituzione cantonale una norma di contenuto finalistico che si rivolge alle autorità, che non conferisce ai cittadini un diritto pubblico soggettivo suscettibile di tutela giurisdizionale e che non ha sostanzialmente portata propria rispetto ad altre norme costituzionali che sanciscono le libertà fondamentali, il principio dell'uguaglianza giuridica, comprensivo del divieto di discriminazione e della parità fra uomo e donna, nonché i diritti sociali e gli obiettivi sociali, che esprimono già a livello costituzionale la dimensione sociale dello Stato. Sta di fatto tuttavia che, come ancora ci ricorda NORBERTO BOBBIO (pag. 24), il principio dell'uguaglianza delle opportunità o delle chances o dei punti di partenza viene considerato uno dei cardini dello Stato di democrazia sociale, così come il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge ha rappresentato e rappresenta uno dei cardini dello Stato liberale.

2.- Gli scopi stabiliti dall'art. 2 Cost. fed. hanno un valore storico, poiché risalgono addirittura al Patto federale del 1815²⁸, un valore giuridico, poiché definiscono i valori che le autorità devono rispettare per interpretare la Costituzione, un valore orientativo, poiché tendono a guidare e a canalizzare l'attività delle autorità istituite dalla Costituzione o la legislazione che ne discende, e infine anche un valore di stimolo, poiché si indirizzano a tutti gli organi dello Stato e persino a tutti i cittadini (AUGUSTIN MACHERET, § 8 n. 3). Come ben rilevato dal Consiglio federale nel suo messaggio del 20 novembre 1996, la Costituzione non è soltanto un testo giuridico, ma è anche un documento politico, storico e culturale che rappresenta una sorta di contratto comunitario o contratto sociale in senso moderno (FF 1997 I pag. 5). Ora, inserendo fra gli scopi della Confederazione - e quindi

²⁵ L'uguaglianza dei punti di partenza coincide, come già s'è visto, con l'uguaglianza delle chances o delle opportunità (*supra*, IV/1).

²⁶ Come si rileva nel messaggio 4341 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della Costituzione cantonale, senza leggi specifiche e soprattutto senza crediti un diritto al lavoro o un diritto all'alloggio costituzionalmente garantiti non possono creare né alloggi né posti di lavoro (ediz. citata della RDAT 1995 pag. 44).

²⁷ Un passo importante in questo senso è peraltro stato fatto con lo stanziamento di un credito di 4'650'000.- franchi, destinato a interventi di sostegno all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e alla formazione professionale in ambiti particolarmente promettenti nel periodo 2009-2011 (DL del 3 giugno 2009, *in* BU 2009 pag. 339): questo provvedimento contribuisce infatti a concretizzare l'obiettivo sociale specifico previsto dagli art. 41 cpv. 1 lett. *d* Cost. fed. e 14 cpv. 1 lett. *e* e *g* Cost. cant.

²⁸ Ad eccezione beninteso della garanzia delle pari opportunità contemplata dal capoverso 3.

dei Cantoni e dei Comuni - anche la garanzia delle pari opportunità, il costituente ha reputato che questa uguaglianza delle opportunità o dei punti di partenza costituiva una questione importante per tutta la popolazione svizzera: si tratta in qualche modo *“d'une obligation de fair-play, qui mérite donc son inscription au nombre des buts de l'Etat, d'autant plus qu'à ce titre il s'agit d'un but politique et non d'un droit justiciable comme l'égalité de droit inscrite à l'art. 8”* (AUGUSTIN MACHERET, § 8 n. 16).

3.- Il Consiglio di Stato - alla stregua peraltro del gruppo di lavoro che ha esaminato il testo e la portata dell'iniziativa - è consapevole che la garanzia delle pari opportunità costituisce un obiettivo di natura ideale, che non può essere realizzato con la mera adozione di una norma costituzionale che la contempra, e che tale garanzia deve tener conto in ogni caso di differenze di fatto che nessun provvedimento statale può obiettivamente appianare: rispetto all'uguaglianza come principio o come regola che deve guidare il legislatore e le autorità, il contrario dell'uguaglianza non è infatti la differenza ma la disuguaglianza (NORBERTO BOBBIO, *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, 1994, pag. 157/58). Il Consiglio di Stato reputa nondimeno che la promozione delle pari opportunità - seppur limitata per necessità di cose - risponda oggi ad esigenze di giustizia e di equità condivise dalla popolazione ticinese e meriti pertanto di affiancare gli altri scopi del Cantone, volti a garantire ed attuare la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, a promuovere la cultura, la solidarietà e il benessere economico e a salvaguardare la propria identità e i valori ambientali (art. 4 cpv. 1 Cost. cant.). Come ancora ci ricorda NORBERTO BOBBIO (*Uguaglianza e libertà*, pag. 39), l'uguaglianza intesa come eguagliamento dei diversi è un ideale permanente e perenne degli uomini viventi in società e ogni superamento di questa o quella discriminazione viene interpretato come una tappa del progresso civile.

4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato invita pertanto il Gran Consiglio ad accogliere l'iniziativa parlamentare del deputato Jacques Ducry e ad approvare il disegno di modifica costituzionale annesso al presente messaggio.

VII. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

1.- Il tema delle pari opportunità, sollevato da un'iniziativa parlamentare, non è direttamente trattato dalle linee direttive 2008-2011. Esso, tuttavia, non vi è estraneo. Basti pensare al rilancio dell'occupazione e al reinserimento dei disoccupati, al rafforzamento della strategia di investimento sociale oltre a quella di consumo sociale, al fine di rispondere in modo efficace alla precarietà economica, al miglioramento dell'integrazione delle persone straniere, alla preparazione della transizione dalla scolarità obbligatoria alla formazione professionale e da questa al lavoro di giovani con particolari difficoltà scolastiche e comportamentali, alla revisione del sistema della perequazione orizzontale e verticale, alla correzione delle distorsioni nel sistema di erogazione di contributi e sussidi statali, all'assistenza integrata alle famiglie e alla prima infanzia da parte dei servizi di assistenza e cura a domicilio, all'istituzione di centri di accoglienza a bassa soglia per giovani in difficoltà, in vista di un inserimento sociale e occupazionale, o ancora al miglioramento dell'equità dell'intervento sociale nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie. Questi obiettivi - descritti nel rapporto del Consiglio di Stato al Gran Consiglio (secondo aggiornamento, dicembre 2009) - mirano in fondo a garantire ai cittadini migliori opportunità e con questo a promuovere l'uguaglianza giuridica e, per quanto possibile, l'uguaglianza sociale.

2.- La consacrazione costituzionale del principio delle pari opportunità non comporta, per lo Stato e per i Comuni, nessuna conseguenza di natura finanziaria.

VIII. COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO FEDERALE E RELAZIONI CON IL DIRITTO EUROPEO

1.- Il principio delle pari opportunità è stabilito dall'art. 2 cpv. 3 Cost. fed. ed è applicabile, come già s'è visto, alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni. Ciò non impedisce tuttavia ai Cantoni di ancorare lo stesso principio - con identica o diversa formulazione - nella propria Costituzione, alla stregua di quel che avviene per i diritti fondamentali e per gli obiettivi sociali dello Stato (messaggio 4341 del Consiglio di Stato, ediz. citata della RDAT 1995, pag. 27 segg. ad art. 8, pag. 44 segg. ad art. 13 e 14; RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER, n. 1036-1037 e 3399; DENISE BUSER, *Kantonales Staatsrecht*, n. 423 segg., 448-449).

2.- L'accordo concluso il 21 giugno 1999 tra Confederazione Svizzera e l'Unione Europea sulla libera circolazione delle persone garantisce la libera circolazione dei lavoratori salariati e delle persone che esercitano un'attività indipendente: tutti i cittadini dell'UE possono scegliere liberamente il loro posto di lavoro e il luogo di dimora entro i confini del mercato interno e beneficiare degli stessi diritti della popolazione indigena. La libera circolazione dei lavoratori comporta in particolare la parità di trattamento e prevede l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati parte per quanto concerne l'occupazione, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e, rispettivamente, l'accesso a un'attività indipendente e al suo esercizio (art. 1 lett. a, d e 2, art. 9 e 15 dell'allegato 1; messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale, FF 1999 pag. 5092 segg., 5266; WALTER KÄLIN, *Die Bedeutung des Freizügigkeitsabkommen für das Ausländerrecht*, in Thomas Cottier/Mattias Oesch, *Die Sektorielle Abkommen Schweiz - EG*, pag. 11 segg., 31/32)²⁹. In questa misura l'accordo del 1999 - attraverso il divieto di discriminazione sancito dall'art. 2 e precisato dagli art. 9 e 15 dell'allegato 1 - istituisce un'uguaglianza delle opportunità o dei punti di partenza nell'accesso ad un'attività economica dipendente o indipendente e nel suo esercizio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti
Il Cancelliere, G. Gianella

²⁹ In virtù degli art. 10 e 16 dell'allegato 1, le prescrizioni sulla libera circolazione non si applicano agli impieghi presso la pubblica amministrazione che implicano l'esercizio del potere pubblico e che sono destinati a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche, né alla pratica di un'attività indipendente legata - anche solo occasionalmente - all'esercizio della pubblica autorità (WALTER KÄLIN, pag. 32/33; MICHELE ROSSI/ALESSANDRA PRINZ, *L'Accordo bilaterale Svizzera - UE sulla libera circolazione delle persone in sintesi*, pag. 61/62).

Disegno di

COSTITUZIONE

della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 22 marzo 2007 per una modifica dell'art. 4 della Costituzione cantonale (pari opportunità);
- visto il messaggio 23 marzo 2010 n. 6331 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

³Il Cantone promuove le pari opportunità per i cittadini.

II.

Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica della Costituzione cantonale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.